

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1445)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 624, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione della somma di lire 125.000.000 al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La cennata assegnazione trae fondamento dall'articolo 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le cui norme recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbossiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta autorità della predetta Comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del

Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono iscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1973), concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti del Consorzio minerario Barisella, miniere di Manina e Schilpario (Bergamo).

Per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 624, concernente il prelevamento di lire 125.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 624, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 ottobre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, ed in particolare l'articolo 32;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, è autorizzato il prelevamento di lire 125.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 « Somma da versare al fondo destinato all'erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbossiderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1973.

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI